REGOLAMENTO (CEE) N. 1565/93 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che fissa, per il periodo dal 1º luglio 1993 al 30 giugno 1994, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

IL. CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che nel fissare il prezzo di base per i suini macellati occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo di base deve essere fissato, secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo definita in base al regolamento (CEE) n. 3220/84, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è fissato per il periodo 1º luglio 1993 — 30 giugno 1994 a 1 897 ecu/t.

Articolo 2

La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino determinati in conformità dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, nel modo seguente:

- a) carcasse di peso da 60 a meno di 120 chilogrammi: categoria U;
- b) carcasse di peso da 120 a 180 chilogrammi: catego-

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio Il Presidente B. WESTH

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12). (2) GU n. C 80 del 20. 3. 1993, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. C 150 del 31. 5. 1993.

⁽⁴⁾ GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).